



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SASSARI

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza in camera di consiglio del 20 settembre 2016 in ordine al reclamo in tema di diritto di permanenza all'aperto proposto ex art. 35 bis O.P. da **GALLICO**, nato a Parabita (LE) l'11 gennaio 1958, detenuto nella CC di Sassari-Bancali in regime di art. 41 bis O.P.;

sentiti in contraddittorio l'Interessato (collegato in videoconferenza), il P.M. e la Difesa;

visti gli atti,

è stata emessa la seguente

ORDINANZA

1. Gallico ha proposto reclamo avverso la disposizione del Regolamento Interno, secondo cui la permanenza all'aperto è consentita per due ore, ma solo una di queste può svolgersi all'aria aperta, mentre l'altra deve essere fruita all'interno della sala socialità, chiedendo di poter usufruire, invece, di due ore all'aria aperta e di altre due ore nella sala socialità. Chiede, inoltre, in via logicamente subordinata, che venga sollevata eccezione d'incostituzionalità della norma di cui all'art. 41 bis, co. 2° quater OP, per contrasto con l'art. 27, 3° co. Cost. (principio di umanità della pena), nella parte in cui non prevede la possibilità di trascorrere due ore all'aria aperta (e altre due ore nella sala socialità) ai detenuti reclusi in istituti dotati di cortili per ciascun gruppo di socialità.
2. Deduce il reclamante che l'interpretazione del dato normativo effettuata dall'Amministrazione Penitenziaria è forzata e ambigua, cumulando in maniera arbitraria il diritto di permanere all'aperto e quello di recarsi nella sala socialità, che si trova all'interno della sezione, nella quale pertanto i detenuti in regime di 41 bis devono trattenersi per ben 23 ore giornaliere; che la disposizione contestata è in contrasto con l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 135/2013), secondo cui i diritti dei detenuti possono subire una restrizione soltanto per esigenze di sicurezza, altrimenti si risolverebbero in regole puramente afflittive; che nel caso concreto non sono ravvisabili tali esigenze e neppure ragioni organizzative, considerato che nel carcere sassarese i detenuti in regime differenziato sono allocati in sottosezioni separate, ciascuna delle quali è dotata di un proprio cortile, con la conseguenza che la permanenza all'aria aperta per un tempo maggiore è possibile per tutti, non essendo necessario effettuare dei turni; che il richiamo fatto dall'art. 41 bis, co. 2° quater lett. f) all'art. 10 OP non può intendersi in senso restrittivo, non essendo appunto sussistenti esigenze di sicurezza (le uniche che, secondo la Corte Costituzionale, possono essere prese legittimamente in considerazione). Con memoria integrativa ha inoltre dedotto che la limitazione all'aperto a una sola ora quotidiana comporta problemi di salute e in particolare carenza di vitamina D (che per la sintesi e la metabolizzazione richiede un'adeguata esposizione al sole), tant'è vero che per tale motivo sia il reclamante che i suoi compagni di detenzione, sottoposti nell'area sanitaria ad appositi prelievi ematici, sono risultati avere, proprio per carente esposizione

al sole, un livello di vitamina D inferiore al minimo accettabile.

3. La Direzione ha riferito che l'impugnata disposizione del Regolamento Interno è conforme a quanto stabilito nel decreto ministeriale applicativo del regime differenziato, mai reclamato sul punto, nonché alle regole comunemente applicate in tutta Italia ai detenuti in regime di 41 bis.
4. La disposizione in commento rispetta le costanti indicazioni sul punto del DAP, che dopo la riforma del 2009 (che ha ridotto da quattro a due ore massime la possibilità di permanenza all'aperto) ha mantenuto fermo il principio di ripartire in maniera uguale il tempo massimo previsto dal legislatore, attribuendone la metà (quindi in precedenza due ore, attualmente un'ora) alla permanenza nel cortile e un'ora alla permanenza nella sala socialità (v. Circ. DAP n. 3592-6042 del 9 ottobre 2003 e Circ. DAP n. 0286202 del 4 agosto 2009).
5. Tale interpretazione amministrativa pare basarsi sull'assunto implicito che l'espressione "all'aperto" contenuta nell'art. 41 bis, co. 2 quater, lett. f) OP sia riferita alla permanenza "fuori dalla stanza di pernottamento", per cui, pur concedendo il tempo massimo prescritto, dovendo questo essere equamente ripartito fra cortile e sala socialità, la permanenza nel primo spazio non potrebbe superare l'ora.
6. Tale implicito presupposto ermeneutico non è condivisibile, contrastando col dato letterale e sistematico. La lett. f) in esame, infatti, non dice "fuori dalla cella", ma "*all'aperto*", e richiama il limite minimo prescritto dall'art. 10, che fa inequivocabile riferimento "*all'aria aperta*". Stante l'inscindibile connessione fra le due norme, voluta dal legislatore, risulta evidente che all'aperto non può che significare – conformemente, del resto, al significato comune dell'espressione – "*all'aria aperta*", quindi in cortile e non nella sala socialità posta al chiuso della sezione.
7. Le due norme, quindi, quella generale (dettata per i detenuti in regime ordinario) e quella speciale (dettata per i detenuti in regime differenziato) disciplinano un identico aspetto della vita carceraria, quello della permanenza all'aria aperta (il correlato art. 16 Reg. OP utilizza la dizione, anch'essa univoca, "*spazi all'aperto*"). La fruizione della sala socialità rientra, invece, nella previsione generale dell'art. 5 OP (caratteristiche degli edifici penitenziari), il quale prevede che ogni istituto deve essere dotato non solo di locali per le esigenze individuali, ma anche di "locali per lo svolgimento di attività in comune" (sale socialità variamente attrezzate ai sensi del successivo art. 12). Tale aspetto non appare specificamente contemplato nell'art. 41 bis.
8. La disciplina della permanenza all'aperto, peraltro, è ben diversa, posto che nel regime ordinario le due ore quotidiane sono il minimo, mentre nel regime differenziato rappresentano il massimo consentito dal legislatore. Si tratta, quindi, di due prospettive diametralmente differenti. Anche nel regime ordinario è prevista la possibilità di limitare la permanenza all'aperto a una sola ora (limite invalicabile assoluto, per entrambi i regimi), ma solo per "motivi eccezionali", che oltretutto, come precisato dall'art. 16 Reg., consentono la riduzione solo per "tempi brevi" e solo in forza di provvedimento motivato della Direzione, comunicato sia al PRAP sia al MdS. Alla luce dell'indicata differenza delle due discipline (nel regime ex art. 41 bis il minimo è immediatamente prossimo al massimo, mentre nel regime ordinario non c'è un massimo normativamente stabilito), e in considerazione del fatto che nella lett. f) il richiamo all'art. 10 è fatto in specifico rapporto alla "durata" della permanenza all'aperto, sembra doversi concludere che tale richiamo sia limitato, appunto, alla durata e non comprenda i dati ulteriori (eccezionalità, brevità, necessità di apposito provvedimento motivato della Direzione, comunicazione al PRAP e al MdS). La diversa disciplina, sia dei tempi minimi e massimi, sia delle modalità con le quali stabilire l'applicabilità della durata minima anziché di quella massima consentita, risultano giustificate da ragioni di sicurezza correlate alla peculiare pericolosità (e quindi

alla necessità di maggiore controllo) dei soggetti detenuti in regime penitenziario differenziato.

9. Tale conclusione, però, in armonia con quanto esposto in precedenza, non significa legittimare l'attuale interpretazione del DAP, secondo cui, in maniera generalizzata e assoluta, in qualsiasi carcere italiano, il tempo di permanenza all'aria aperta debba essere, sempre e comunque, limitato a una sola ora. Tale interpretazione, infatti, si traduce di fatto in una parziale abrogazione della norma dettata dalla lett. f) in esame, con eliminazione della durata massima di due ore prevista dal legislatore e identificazione sostanziale della durata massima con quella minima.
10. Sebbene l'applicazione della durata minima non debba essere collegata a fattori propriamente eccezionali, non debba essere necessariamente di breve durata, non richieda un apposito provvedimento motivato da comunicare al PRAP e alla Magistratura di Sorveglianza, tuttavia l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione nella scelta fra la durata massima e quella minima consentite va giustificato e deve rispondere, in concreto (non per astratte indicazioni generalizzate valevoli per qualsiasi istituto), a ragioni di sicurezza, di ordine, di organizzazione interna, che davvero non rendano possibile consentire ai detenuti di permanere all'aperto per due ore al giorno (in aggiunta al tempo da trascorrere negli spazi interni comuni). Ciò è tanto più necessario in quanto, come chiaramente desumibile dall'art. 10 OP e dall'art. 16 Reg. OP, nonché da dati di comune nozione ed esperienza, la permanenza all'aperto è preziosa per il benessere psico-fisico (diritto tutelato al massimo livello dall'art. 32 Cost.) di tutti, compresi naturalmente i detenuti, e contempera per questi ultimi gli effetti negativi della privazione della libertà personale (particolarmente significativi e apprezzabili all'interno di un regime severo come quello ex art. 41 bis).
11. Tali specifiche ragioni non sono state indicate dalla Direzione e non risultano direttamente e immediatamente percepibili, alla luce della specifica struttura architettonica della casa circondariale sassarese, che prevede una pluralità di spazi all'aperto, uno per ciascuna sottosezione (c.d. varco) destinata a un determinato gruppo di socialità.
12. Entro tali limiti, il reclamo è fondato e va accolto, nei sensi e nei limiti specificati in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 666, 677 e 678 c.p.p., 10, 35 *bis* e 41 *bis* OP, 16 Reg. OP; disapplicato ogni contrario atto amministrativo in quanto illegittimo,

ordina

alla Direzione della CC di Sassari-Bancali di verificare in concreto, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla luce di quanto esposto in parte motiva e tenuto adeguato conto di tutti gli interessi in gioco, la possibilità di ampliare a due ore al giorno la permanenza all'aria aperta, quindi in cortile, del detenuto reclamante (in aggiunta al tempo da trascorrere negli spazi interni comuni).

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Sassari il 23 settembre 2016.

LA MAGISTRATA DI SORVEGLIANZA

Luisa Diez